

# The Renaissance Link - Statuto

## Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. - È costituita un'associazione denominata "THE RENAISSANCE LINK".

L'associazione ha sede in via Benedetto Marcello 4, Milano.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire i valori indicati nei 10 punti del Manifesto costitutivo, qui di seguito riportati:

- Riunificare esperienza etica e valore economico attraverso l'estetica. Sperimentare la cura e il gusto nella ridefinizione dell'esperienza, che nasce dall'incontro tra la cultura e la capacità di creazione, tra la sensibilità e la bellezza.
- Rimettere al centro la cultura del fare, l'esperienza delle Arti e dei Mestieri, l'apprendistato della Bottega Rinascimentale, dando nuova dignità e prestigio al saper fare, conciliando innovazione tecnologica e tradizione artigianale. Prendere a modello dal Rinascimento la sua capacità di integrazione dei saperi, di sviluppo e irradiazione.
- Puntare sull'alleanza tra progetto imprenditoriale, qualità territoriale e talento artistico. Ridefinire l'impresa come elemento strutturale, per costruire un nuovo modello sociale, un territorio vivo, una visione politica.
- Considerare la città come un laboratorio aperto di incontri ed esperienze culturali, formative, interdisciplinari, in cui le imprese illuminate tornino a giocare un ruolo decisivo nell'organizzazione sociale e nell'espressione del talento.
- Comprendere quanto l'apprendimento, il progetto, la trasmissione contagiosa del sapere possano diventare una esperienza felice ed entusiasmante se collegate all'uso competente delle nuove tecnologie.
- Definire una convergenza tra nuove frontiere del Web, capitalismo responsabile e visione rinascimentale. Incoraggiare modelli operativi basati sul riconoscimento del valore più che sul profitto, sulla co-creazione più che sulla gerarchia, sulla sfida più che sulla stabilità.
- Valorizzare e comprendere il potenziale del design thinking come motore propulsivo dell'innovazione nell'impresa e nella società.
- Enfatizzare i valori umanistici nell'evoluzione delle organizzazioni verso le reti. La condivisione e il progetto diventano rilevanti per affrontare il delicato tema di "come si impara ad imparare".
- Raccogliere le esperienze che nel mondo sono state sviluppate sui temi della creatività imprenditoriale e della crescita collettiva, rilanciandone le potenzialità rinascimentali al di là della loro valenza locale, per costruire su questi temi un movimento internazionale.
- Agire da grande collettore e catalizzatore di proposte, progetti, persone ed energie che sentono di essere in sintonia con questi temi per dare all'Italia, all'Europa e al mondo nuove prospettive di sviluppo e concrete energie per la crescita.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale.

## Titolo II - I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri. I soci avranno diritto di consultare materiali di studio prodotti dall'Associazione e di

partecipare alle iniziative da essa organizzate.

Art. 6. - II socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

### **Titolo III - Patrimonio sociale**

Art. 7. - Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua di Euro 200 (duecento) e di Euro 100 (cento) per i soci d'età inferiore ai 28 (ventotto) anni; dal ricavato che si potrà realizzare dai progetti di ricerca e consulenza eseguiti in conformità all'oggetto sociale; dall'attività di formazione e dai proventi delle pubblicazioni.

I soci fondatori si obbligano a versare un contributo di Euro 500 (cinquecento), il primo anno, come strumento di capitalizzazione originaria dell'Associazione.

Le persone giuridiche potranno aderire all'Associazione con un contributo di Euro 3.000 (tremila) per anno.

### **Titolo IV - L'assemblea dei soci**

Art. 8. - L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Si riunisce nella sede istituzionale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sui rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno dodici soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 10. - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.

Art. 11. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. II Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 12. - Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 13. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Per la validità delle deliberazioni di modifica statutaria è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti.

Art. 14. - I soci riuniti in assemblea eleggono, a scrutinio segreto - tra i Soci Fondatori - il Presidente che avrà la rappresentanza legale dell'Ente - con i relativi poteri di firma - i Vice-Presidenti e il Segretario Generale i quali dureranno in carica 2 anni ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo.

Il Presidente e il Segretario Generale presentano alla votazione dell'assemblea l'elenco dei membri aggiuntivi od ordinari del direttivo. L'elenco viene votato dall'assemblea a maggioranza semplice. I membri dell'associazione residenti all'estero possono votare attraverso un seggio elettronico. Per il primo mandato il Presidente e il Segretario Generale vengono indicati nell'atto costitutivo ed i Vice-Presidenti con successiva decisione da parte dei Soci Fondatori.

### **Titolo V - II Consiglio Direttivo**

Art. 15. - II Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) di Soci Fondatori. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo è composto, per i primi due mandati, da un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) di Soci Fondatori a cui si possono aggiungere

membri fino ad un numero massimo di 25 (venticinque) membri.

Tali membri aggiuntivi, sono proposti dal Presidente e sono votati dal Consiglio Direttivo per il primo mandato e dall'assemblea a maggioranza semplice, per i mandati successivi. II Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 16. - II Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- definisce gli incarichi operativi e le deleghe per compiti specifici;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- revoca procedure, incarichi e prestazioni di servizio.

Art. 17. - II Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 18. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 19. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente esso è sostituito a tutti gli effetti da uno dei Vice-Presidenti nello svolgimento dei compiti e nella guida dell'organizzazione.

## **Titolo VI - Disposizioni finali**

Art. 20. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.

L'associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di cinque.

Art. 21. - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22. - Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23.12.96, N. 662.

Art. 23 - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.